



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
DIVISIONE URBANISTICA E QUALITA' DELL'AMBIENTE COSTRUITO
SERVIZIO PIANIFICAZIONI ESECUTIVE
VIA MEUCCI N°4



**Razionalizzazione dei Presidi della Polizia di Stato nella Città di Torino
Rifunzionalizzazione del complesso demaniale sito in Torino,
Commissariato Borgo Po - Via Sabaudia**

**Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi del 10 ottobre 2025
ai sensi dell'art. 38 del D.lgs n.36 del 31 marzo 2023, ai fini dell'approvazione
del progetto nonché della localizzazione dell'opera**

FASCICOLO ILLUSTRATIVO

**Circoscrizione Amministrativa n. 8
(San Salvario - Cavoretto - Borgo Po - Nizza Millefonti - Lingotto – Filadelfia)**

**IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE URBANISTICA E
QUALITA' DELL'AMBIENTE COSTRUITO**

Arch. Teresa Pochettino
(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss.
del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE TECNICO
Arch. Savino Nesta

I COLLABORATORI TECNICI
Arch. Francesca Meloni
Geom. Giorgio Assom

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRIGENTE SERVIZIO PIANIFICAZIONI ESECUTIVE**

Arch. Maria Antonietta Moscariello
(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss.
del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

IL COLLABORATORE GRAFICO
Geom. Roberto Aragno

Torino, novembre 2025


RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’immobile oggetto del provvedimento è ubicato nella Circoscrizione 8, in via Sabaudia n. 36 ed è attualmente utilizzato come Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Po”.

Sulla predetta area è prevista la realizzazione di un nuovo edificio destinato a nuova sede del commissariato di polizia della zona di Borgo Po a Torino, previa la demolizione dell’esistente fabbricato, ritenuto non più idoneo in quanto non soddisfa più il quadro esigenziale della Polizia. Il nuovo schema distributivo è stato elaborato sulla base delle nuove direttive del Ministero dell’Interno “Linee Guida per la progettazione di sedi della Polizia di Stato”.

IL P.R.G. VIGENTE

L’area è destinata dal PRG vigente a Servizi pubblici S - Servizi Zonali ed Attrezzature a livello comunale per Insediamenti Residenziali, Produttivi, Direzionali, Commerciali e Turistico Ricettivi (art. 21 LUR), lettera “a - Aree per attrezzature di interesse comune”, normati dal art. 8, punto 15, comma 62 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.).




Estratto P.R.G. Tav. n. 1. Azzonamento, foglio 13A (parte)

Le attività di Servizio sono disciplinate dal punto 7 dell’art. 3 delle N.U.E.A. che per la lettera “a” prevede: *servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali e cliniche), residenze per anziani autosufficienti, centri di ospitalità, residenze sanitarie protette, centri civici e sedi amministrative decentrate, sedi per l’associazionismo, politiche, sindacali, attrezzature culturali e per il culto, attività per il tempo libero e l’attività sportiva;*”.

Sotto il profilo idrogeologico, l’area è classificata nella classe III – sottoclasse IIIb3 (C), che comprende i settori dei versanti collinari o situati al piede di versanti con caratteristiche analoghe a quelle della sottoclasse IIIa, ma che, a differenza di queste, sono edificati, con grado di pericolosità riscontrata molto variabile. Le prescrizioni specifiche per tale sottoclasse sono

descritte ai commi 29-34 del capitolo 3.1.2 Disposizioni specifiche per le zone sottoposte a classificazione idrogeomorfologica - Parte Collinare (C) dell'Allegato B delle N.U.E.A..



 IIIb3 (C)  III4 (C) - Eel

La Sottoclasse IIIb3(C) comprende aree già compromesse e profondamente modificate nelle loro caratteristiche geomorfologiche naturali dagli interventi edificatori realizzati nel corso degli ultimi 2-3 secoli e più intensivamente durante gli ultimi decenni.

Ferme restando le prescrizioni del P.R.G., sulle edificazioni ricadenti in questa sottoclasse sono esclusivamente ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia - di cui all'allegato A, punto 5, e all'art. 4 lettera d) - con la precisazione che per tale ultima tipologia sono esclusi gli interventi indicati alle lettere d1.a), d1.b) e d5), nonché la costruzione di piscine.

Per le opere pubbliche o di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Nel merito occorre precisare che in data 25 marzo 2025 è stata approvata dalla Giunta Regionale la DGR n. 8-905 titolata "Legge regionale 56/1977. Approvazione dei "Criteri e Indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica", quale documento unico di aggiornamento e sostituzione dei vigenti atti e provvedimenti adottati sul tema a livello regionale".

Il citato documento mette a sistema le numerose disposizioni normative emanate nel corso degli anni in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica, tra le quali la DGR 18-2555 del 9 dicembre 2015 di chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della LUR, citato nell'Allegato B alle NUEA. L'art. 31 della LUR, abrogato dalla L.R. 3 del 2015, non è più operante. Per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità idrogeologica occorre fare riferimento alle indicazioni riportate nel capitolo 2.4.7 della citata DGR del marzo 2025.

L'immobile risulta essere, inoltre, limitrofo ad un processo di dissesto lineare con intensità/pericolosità molto elevata comportante una fascia di rispetto di m 10 dal piede dell'argine artificiale o dalla sponda naturale e a punti critici del reticolo idrografico minore con sezioni insufficienti al deflusso della portata liquida di progetto.

Ai sensi dell'art. 1.1 Corsi d'acqua naturali/artificiali e tratti tobinati: Fasce di Rispetto e Norme di Salvaguardia, comma 4, a tutti i corsi d'acqua naturali, alle relative derivazioni e ai canali di proprietà dello Stato (canali demaniali), si applica una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di metri 10.00 dal piede dell'argine o della sponda naturale.

Per quanto sopra detto, il previsto intervento di demolizione e ricostruzione non sarebbe consentito dalle norme vigenti.

Come si evince dalla lettura dell'Allegato Tecnico n. 14 del PRG, l'immobile in oggetto è ricompreso tra i Beni ambientali, in particolare tra gli immobili vincolati oggetto di Notifica Ministeriale.

LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

In data 03/10/2017 è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) con D.G.R. n. 233-35836.

Il vincolo indicato dall'Allegato Tecnico n. 14 del P.R.G., è confermato dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR); dalla lettura della Tavola P2, infatti, si evince che l'area in oggetto è ricompresa tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 42/2004 (Parte II del Codice), in quanto Bene oggetto di Notifica Ministeriale ai sensi della ex L. 1497/39.

Il Commissariato della pubblica sicurezza “Borgo Po” ricade infatti nelle aree tutelate con D.M. dell’11/11/1952, “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare sita nell’ambito del Comune di Torino”, ed è soggetto alle prescrizioni specifiche riportate nella scheda A141 del Catalogo dei Beni Paesaggistici del PPR.

L’area in oggetto ricade quindi tra i beni paesaggistici e gli interventi previsti su di essa richiedono l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

IL PERCORSO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Con nota prot. n. 5932 del 27 giugno 2025 il Responsabile Unico del Progetto del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria – Ufficio Tecnico 2,

ha presentato istanza per l'approvazione del progetto nonché della localizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 38 del D.lgs n.36 del 31 marzo 2023, richiedendo l'indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, come previsto dal comma 3 del succitato art. 38.

Con nota in data 16 luglio 2025 prot. n. 6614 (ns. prot. 2556 del 17/07/2025) il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria ha indetto la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e fissato per il giorno 2 settembre 2025 il termine perentorio per l'emissione delle determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza da parte delle Amministrazioni e degli Enti coinvolti nel procedimento.

A seguito di richieste di integrazioni da parte degli Uffici della Città, con nota in data 11 agosto 2025 prot. n. 7544 (ns. prot. 2885 dell'11/08/2025) il Provveditorato ha trasmesso le richieste di integrazioni al RUP e sospeso i termini della conferenza dei servizi.

Con nota prot. n. 16409-P del 04/08/2025 (ns. prot. 2798 del 04/08/2025) la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha espresso parere favorevole all'intervento proposto con vincolanti prescrizioni.

Con nota prot. n. 37668 del 22 agosto 2025 (ns. prot. 2977 del 22/08/2025), la Regione Piemonte – Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, esaminate la relazione geologica e la relazione idrologica e idraulica, nonché la *“Proposta di variante alla Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del P.R.G. di Torino”* trasmessi dal Provveditorato, ha espresso *parere favorevole alle proposte di riclassificazione della carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico e della carta dei dissesti del PRG vigente*. Tali proposte sono relative alla corretta collocazione del tratto tombato del Rio Pattonera e della sua fascia di rispetto, che viene ridotta a 5 m sulla base delle verifiche idrauliche effettuate, da inserire in classe III4(C), in quanto è stato verificato che le sezioni idrauliche sono in grado di smaltire la piena duecentennale; al nuovo tracciato del corso d'acqua intubato viene inoltre associato un dissesto lineare di tipo Eel a pericolosità molto elevata; viene ridefinita la classe di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico dell'area dove sorge il Commissariato, dalla sottoclasse IIIb3(C) alla sottoclasse IIIb2(C), data l'assenza di significative problematiche legate all'instabilità dei versanti limitrofi che possono coinvolgere l'area di che trattasi.

Nell'aggiornamento delle cartografie dovrà inoltre essere tenuto conto delle indicazioni di criticità esistenti lungo il corso d'acqua (punti critici) e dell'individuazione di opere idrauliche eventualmente non censite nel PRGC vigente al fine di aggiornare ed integrare il SICOD.

È stata inoltre richiamata la prescrizione contenuta nella proposta di variante alla Carta di Sintesi riguardanti il cronoprogramma degli interventi di mitigazione del rischio.

Con nota prot. n. 8305 del 12 settembre 2025 (ns. prot. 3167 del 12/09/2025) il Provveditorato ha provveduto a trasmettere le integrazioni prodotte e ha fissato per il 2 ottobre 2025 il nuovo termine per l'emissione delle determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza da parte delle Amministrazioni e degli Enti coinvolti nel procedimento.

Con nota prot. n. 3445 del 02/10/2025 della Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito - Servizio Pianificazioni Esecutive e della Divisione Edilizia Privata – Servizio Permessi di Costruire è stato espresso parere congiunto con il quale veniva dichiarato che l'intervento in oggetto risultava difforme rispetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti, in quanto sotto il profilo urbanistico la sottoclasse IIIb3(C) non consente gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal progetto e sotto il profilo edilizio il progetto non rispetta i parametri relativi all'altezza massima del fabbricato ed alla distanza da confini privati e si pone in contrasto con quanto disposto dall'art. 83 comma 1 del R.E. in merito alle caratteristiche costruttive dell'area a parcheggio su terrapieno, che non prevede stalli con superficie drenante e inerbita, con quanto disposto dall'art. 82 comma 2 del R.E., in quanto non risulta destinata alcuna area adibita a parcheggio biciclette, con quanto disposto dall'art. 99 co. 2 R.E., in quanto non risulta previsto alcun locale/area per il deposito dei rifiuti solidi urbani, non contempla verifica del ribaltamento dei fronti su cortile come previsto all'art. 126 del R.E.. Inoltre, la recinzione del lotto in progetto supera l'altezza massima prescritta dall'art. 89 del R.E..

Infine, in riferimento all'Autorizzazione Paesaggistica per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, come previsto dall'art. 147 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., nell'ambito della Conferenza dei Servizi, nel rispetto dell'art. 45.4 comma 12 del R.E. il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 31/07/2025, la quale “... *esaminato il progetto, ha rilevato che lo stesso risulta avulso dal contesto del paesaggio e proposto con un'architettura non consona,...*”.

Con successiva nota del 14/10/2025 (ns. prot. 3846 del 31/10/2025) sono state espresse le motivazioni a supporto del parere della Commissione Locale per il Paesaggio, la quale viste le prioritarie esigenze di sicurezza ha auspicato la revisione cromatica dell'edificio, con colore più

consono alla tradizione locale, e la sostituzione dei parapetti in muratura intonacata con ringhiere in bacchette metalliche verticali.

È stato infine verificato che, in data 04/08/2025, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, ha espresso parere favorevole all'intervento proposto ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con vincolanti prescrizioni, che dovranno trovare riscontro quantomeno in una fase progettuale successiva e le modifiche dovranno essere sottoposte alla valutazione del Soprintendente e degli altri Enti coinvolti.

Con prot. n. 147158 del 30 settembre 2025 (ns. prot. 3479 del 06/10/20025) la Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Urbanistica Piemonte Occidentale ha dichiarato *“che l'accertamento di conformità urbanistica, effettuato ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, ha determinato la non conformità delle opere in progetto rispetto agli strumenti urbanistico-edilizi vigenti nel comune di Torino; che alla luce del parere favorevole della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica [...] non sussistono elementi ostativi ...per quanto attiene il tema della proposta di riclassificazione della “carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico”, per la porzione interessata dal progetto”*.

Con nota prot. n. 9071 del 3 ottobre 2025 (ns. prot. 3479 del 06/10/2025) il Provveditorato ha trasmesso i pareri e i contributi acquisiti nell'ambito dell'attività istruttoria e, alla luce delle determinazioni acquisite, ha ritenuto utile e necessario un approfondimento attraverso un confronto diretto e contestuale delle posizioni dei diversi Enti ed Amministrazioni, tenuto conto di quanto previsto dall'art.14 bis, comma 7, della legge n. 241/1990. È stata quindi disposta la trasposizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14 ter della legge 7 agosto 1990 n.241, fissando la riunione in modalità telematica per il giorno 10 ottobre 2025.

In data 10 ottobre 2025 alla presenza dei rappresentanti della Regione Piemonte, della Città di Torino, del Servizio Tecnico Logistico della Polizia di Stato e dei consulenti progettisti, si è svolta la conferenza dei servizi decisoria, presieduta dal Provveditore, con funzione di Commissario Straordinario sblocca-cantieri come da decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 2025.

Nel corso della Conferenza sono stati elencati i pareri espressi dalla Città di Torino (Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata, Divisione Qualità Ambiente, Servizio Viabilità e Coordinamento Cantieri), dalla Regione Piemonte (Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Urbanistica Piemonte Occidentale) e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Il Provveditore, ricordando che in merito agli aspetti idrogeologici l'intervento è migliorativo rispetto alla situazione attuale per quanto concerne il rischio idrogeologico, poiché il nuovo edificio, a differenza di quello esistente, non prevede il piano interrato, evidenzia che la Città di Torino dovrà prendere atto delle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte per quel che riguarda:

- la corretta collocazione del tratto tombato del Rio Pattonera e della sua fascia di rispetto, che viene ridotta a 5 m sulla base delle verifiche idrauliche effettuate, da inserire in classe III4(C), in quanto è stato verificato che le sezioni idrauliche sono in grado di smaltire la piena duecentennale. Al nuovo tracciato del corso d'acqua intubato viene associato un dissesto lineare di tipo Eel a pericolosità molto elevata;
- la ridefinizione della classe di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico dell'area dove sorge il Commissariato, che viene inserita in classe IIIb2(C), data l'assenza di significative problematiche legate all'instabilità dei versanti limitrofi che possono coinvolgere l'area di che trattasi.

La Città dovrà inoltre prendere atto delle deroghe rispetto alle norme urbanistico-edilizie e ai regolamenti vigenti per la Città di Torino di seguito riportate:

- deroga all'art. 21 del Regolamento Comunale per la Protezione del Verde Pubblico e Privato ed art. 91 del R.E., “per quanto riguarda il parametro edilizio relativo alla dotazione di verde privato”;
- deroga per quanto riguarda i parametri relativi all'altezza massima del fabbricato (che risulta superiore a m. 8,00 prescritti nella Tavola Normativa n. 4 delle N.U.E.A. del P.R.G.,) ed alla distanza da confini privati (che risulta in alcuni punti inferiore a m. 9,00, come prescritto nella succitata tavola normativa);
- deroga all'art. 83 comma 1 del R.E. in merito alle caratteristiche costruttive dell'area a parcheggio su terrapieno, che non prevede stalli con superficie drenante e inerbita;

- deroga all'art. 82 comma 2 del R.E., in quanto non risulta destinata alcuna area adibita a parcheggio biciclette;
- deroga all'art. 99 co. 2 R.E., in quanto non risulta previsto alcun locale/area per il deposito dei rifiuti solidi urbani;
- deroga all'art. 126 del R.E., per quanto concerne il ribaltamento dei fronti su cortile;
- deroga all'art. 89 del R.E., in riferimento all'altezza massima della recinzione del lotto in progetto.

LA PRESA D'ATTO

Le suesposte difformità rispetto al Piano Regolatore e al Regolamento Edilizio sono oggetto del presente provvedimento, con il quale si prende atto degli esiti della Conferenza decisoria, la cui conclusione, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs n. 36 del 31/03/2023, ha approvato il progetto e perfezionato ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento ed ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti.


Per quanto sopra riportato, si rende necessario, da parte del Consiglio Comunale, prendere atto delle determinazioni della Conferenza dei Servizi del 10 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 38 del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023 e procedere all'approvazione del presente provvedimento di adeguamento dell'Allegato Tecnico n. 3 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica”, della Tavola Normativa numero 4, dell'Allegato B delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore vigente e di deroga rispetto agli articoli del Regolamento Comunale per la Protezione del Verde Pubblico e Privato e del Regolamento Edilizio, sopra elencati.

Tutto ciò premesso il presente provvedimento prevede:

A) la modifica grafica del tracciato del Rio Val Pattonera nell'Allegato Tecnico n. 3 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica”, per il quale viene confermato il dissesto lineare di tipo Eel a pericolosità molto elevata e l'attribuzione della fascia di rispetto ridotta a 5 metri, da recepire all'interno dell'Allegato B delle NUEA all'art. 1.1, comma 4, nel modo seguente: *“Fa eccezione il tratto del Rio Val Pattonera in corrispondenza del Commissariato di via Sabaudia, per il quale la fascia di*

rispetto è ridotta a 5 metri, così come approvato in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 10 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs n.36 del 31 marzo 2023.”;

- B) la modifica dalla sottoclasse IIIb3(C) alla sottoclasse IIIb2(C), nell'Allegato Tecnico n. 3 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica”, in corrispondenza dell'area occupata dal Commissariato di Polizia di via Sabaudia;



Allegato Tecnico n. 3 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – Presa d'Atto

- C) la deroga al parametro dell'altezza massima del fabbricato (superiore ai m. 8,00 prescritti nella Tavola Normativa n. 4 delle N.U.E.A. del P.R.G.,) ed al parametro della distanza dai confini privati (in alcuni punti inferiore a m. 9,00, come prescritto nella succitata tavola normativa), sostituendo il periodo in coda al comma 7 dell'art. 19 delle NUEA “*Fa eccezione l'area destinata ad attrezzature di interesse generale “z”, sita in viale Settimio Severo 63 - Villa Gualino, il cui indice di edificabilità fondiario massimo è fissato in mq/mq 0,33*” con il seguente periodo: “*Fanno eccezione l'area destinata ad attrezzature di interesse generale “z”, sita in viale Settimio Severo 63 - Villa Gualino, il cui indice di edificabilità fondiario massimo è fissato in mq/mq 0,33 e l'area del Commissariato di Polizia di via Sabaudia destinata a servizi di interesse comune “a” per la quale sono derogati l'altezza massima dell'edificio e la distanza dai confini privati*” e integrando la Tavola normativa n. 4 inserendo dopo le parole “... ad eccezione ambito Villa Gualino²” le parole: “e Commissariato di Polizia di via Sabaudia³...”;
- D) la deroga all'art. 21 del Regolamento Comunale per la Protezione del Verde Pubblico e Privato ed art. 91 del Regolamento Edilizio, “per quanto riguarda il parametro edilizio relativo alla dotazione di verde privato”;

E) la deroga al Regolamento Edilizio per quanto riguarda:

- l'art. 82 comma 2 del R.E., in quanto non risulta destinata alcuna area adibita a parcheggio biciclette;
- l'art. 83 comma 1 del R.E. in merito alle caratteristiche costruttive dell'area a parcheggio su terrapieno, che non prevede stalli con superficie drenante e inerbita;
- l'art. 89 del R.E., in riferimento all'altezza massima della recinzione del lotto in progetto;
- l'art. 99 co. 2 R.E., in quanto non risulta previsto alcun locale/area per il deposito dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 126 del R.E., per quanto concerne il ribaltamento dei fronti su cortile.

Fanno parte integrante della variazione i seguenti elaborati:

- a) Relazione illustrativa;
- b) Documentazione fotografica;
- c) Estratto planimetrico della Situazione Fabbricativa, in scala 1:1.000;
- d) Estratto della legenda del P.R.G. tavola 1 foglio 0;
- e) Estratto planimetrico della Tavola 1 “Azzonamento”, foglio 13A (parte) del P.R.G, in scala 1:5.000 – STATO ATTUALE;
- f) Estratto planimetrico dell’Allegato Tecnico n. 3 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”, foglio 13A (parte) del P.R.G, in scala 1:5.000, con relativa legenda – STATO ATTUALE;
- g) Estratto planimetrico dell’Allegato Tecnico n. 3 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”, foglio 13A (parte) del P.R.G, in scala 1:5.000, con relativa legenda – PRESA D’ATTO;
- h) Estratto del Volume I delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione – art. 19, comma 7, Tavola normativa n. 4, Allegato B art. 1.1, comma 4– STATO ATTUALE;
- i) Estratto del Volume I delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione – art. 19, comma 7, Tavola normativa n. 4, Allegato B art. 1.1, comma 4– PRESA D’ATTO;
- j) Elenco delle Deroghe al Regolamento Comunale per la Protezione del Verde Pubblico e Privato ed al Regolamento Edilizio;
- k) Verbale della Conferenza dei Servizi del 10 ottobre 2025.

Razionalizzazione dei Presidi della Polizia di Stato nella Città di Torino
Rifunzionalizzazione del complesso demaniale sito in Torino
Via Sabaudia - Commissariato Borgo Po

Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi del 10 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 38 del D.lgs n.36 del 31 marzo 2023, ai fini dell'approvazione del progetto nonché della localizzazione dell'opera

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto aeree tratte da Google Maps




Foto tratte da Google Maps

SITUAZIONE FABBRICATIVA



Estratto scala 1:1000



Nuovo Piano Regolatore Generale

Progetto: Gregotti Associati Studio

Augusto Cagnardi

Pierluigi Cerri

Vittorio Gregotti

Architetti

il Sindaco

il Segretario Generale

Azzonamento Legenda

Tavola n. 1

Foglio n. 0

ESTRATTO

Nuovo PRG approvato con deliberazione Giunta Regionale
n. 3 - 45091 del 21 Aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21
del 24 maggio 1995.

Elaborato informatizzato aggiornato con le variazioni al PRG approvate
alla data del 30 Giugno 2025

Arearie per Servizi


Servizi pubblici S

Servizi zonali (art.21 LUR):

a

Attrazzature di interesse comune


Elaborato informatizzato aggiornato con le variazioni al PRG approvate alla data del 30 Giugno 2025
Cartografia numerica: Aggiornamento 30 Giugno 2025 a cura del C.S.I. - Piemonte.



Estratto TAVOLA 1, fogli 13A e 17A (parte) del P.R.G.

STATO ATTUALE

Città di Torino



Piano Regolatore Generale

Allegati Tecnici

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica

Tavola n. 3 e 3/DORA


Foglio n.

Nuovo PRG approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 3 - 45091 del 21 Aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995.

Elaborato informatizzato aggiornato con le variazioni al PRG approvate alla data del 31 Dicembre 2013.

Carta di sintesi: elaborazione Marzo 2008 aggiornata con la Variante al PRG n. 222

STATO ATTUALE



0 50m 250m
Scala 1:5000
Cartografia numerica
Aggiornamento Anno 2013 a cura del C.S.I. - Piemonte


LEGENDA

<i>Parte Piana Classi e sottoclassi</i>	<i>Parte Collinare Classi e sottoclassi</i>
 <i>I (P)</i>	
 <i>II (P)</i>	 <i>II1 (C)</i>
 <i>IIIa (P)</i>	 <i>II2 (C)</i>
 <i>IIIa1 (P)</i>	 <i>II3 (C)</i>
 <i>IIIb2 (P)</i>	 <i>IIIa (C)</i>
 <i>IIIb2a (P)</i>	 <i>IIIa1 (C)</i>
 <i>IIIb2b (P)</i>	 <i>IIb1 (C)</i>
 <i>IIIb3 (P)</i>	 <i>IIb2 (C)</i>
 <i>IIIb4 (P)</i>	 <i>IIb3 (C)</i>
 <i>IIIb4a (P)</i>	 <i>IIb4 (C)</i>
 <i>IIIc (P)</i>	 <i>II4 (C) - Eel</i>

	<i>Corsi d'acqua soggetti a fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di m 10 dal piede dell'argine o sponda naturale</i>
	<i>Processi di dissesto lineare: intensità/pericolosità molto elevata (EeL) comportante una fascia di rispetto di m 10 dal piede dell'argine artificiale o dalla sponda naturale</i>
	<i>Punti critici del reticolo idrografico minore: sezioni insufficienti al deflusso della portata liquida di progetto</i>
	<i>Punti critici del reticolo idrografico minore: sezioni insufficienti ai sensi della direttiva di attuazione dell'art. 15 del PSFF (Agosto 1999) [già indicati con una stella rossa]</i>
	<i>Limite dell'area soggetta all'onda di piena per collasso dei bacini artificiali</i>
	<i>Perimetro di frana attiva</i>
	<i>Perimetro di frana stabilizzata</i>
<hr/>	
<i>Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico PAI approvato con DPCM il 24/05/2001 e s.m.i.</i>	
	<i>Limite tra la fascia A e la fascia B</i>
	<i>Limite tra la fascia B e la fascia C</i>
	<i>Limite esterno della fascia C</i>
	<i>Limite di progetto tra la fascia B e la fascia C</i>
	<i>"Aree inondabili" art. 4 Deliberazione n. 9/07 del 19/07/2007 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Variante fasce fluviali del Fiume Dora Riparia e Capitolo 2 Parte Piana, paragrafo 2.1 Allegato B delle NUEA di PRG.</i>
	<i>Dividente tra le classi geologiche dell'area di pianura e dell'area di collina</i>

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell' idoneità all'utilizzazione urbanistica


Tavola 3 e 3/DORA



Con D.G.R. N. 21-9903 del 27.10.2008 la variante n. 100 è stata approvata dalla Regione Piemonte, pertanto a far data dalla sua pubblicazione (B.U.R. n. 45 del 6.11.2008) la stessa è entrata in vigore e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del PRG vigente.

Estratto scala 1:5.000

Città di Torino



Piano Regolatore Generale

Allegati Tecnici

**Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica**

Tavola n. 3 e 3/DORA


Foglio n.

Nuovo PRG approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 3 - 45091 del 21 Aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995.

Elaborato informatizzato aggiornato con le variazioni al PRG approvate alla data del 31 Dicembre 2013.

Carta di sintesi: elaborazione Marzo 2008 aggiornata con la Variante al PRG n. 222

PRESA D'ATTO



LEGENDA

<i>Parte Piana Classi e sottoclassi</i>	<i>Parte Collinare Classi e sottoclassi</i>
 <i>I (P)</i>	
 <i>II (P)</i>	 <i>II1 (C)</i>
 <i>IIIa (P)</i>	 <i>II2 (C)</i>
 <i>IIIa1 (P)</i>	 <i>II3 (C)</i>
 <i>IIIb2 (P)</i>	 <i>IIIa (C)</i>
 <i>IIIb2a (P)</i>	 <i>IIIa1 (C)</i>
 <i>IIIb2b (P)</i>	 <i>IIb1 (C)</i>
 <i>IIIb3 (P)</i>	 <i>IIb2 (C)</i>
 <i>IIIb4 (P)</i>	 <i>IIb3 (C)</i>
 <i>IIIb4a (P)</i>	 <i>IIb4 (C)</i>
 <i>IIIc (P)</i>	 <i>II4 (C) - Eel</i>

	<i>Corsi d'acqua soggetti a fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di m 10 dal piede dell'argine o sponda naturale</i>
	<i>Processi di dissesto lineare: intensità/pericolosità molto elevata (EeL) comportante una fascia di rispetto di m 10 dal piede dell'argine artificiale o dalla sponda naturale</i>
	<i>Punti critici del reticolo idrografico minore: sezioni insufficienti al deflusso della portata liquida di progetto</i>
	<i>Punti critici del reticolo idrografico minore: sezioni insufficienti ai sensi della direttiva di attuazione dell'art. 15 del PSFF (Agosto 1999) [già indicati con una stella rossa]</i>
	<i>Limite dell'area soggetta all'onda di piena per collasso dei bacini artificiali</i>
	<i>Perimetro di frana attiva</i>
	<i>Perimetro di frana stabilizzata</i>
<hr/>	
<i>Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico PAI approvato con DPCM il 24/05/2001 e s.m.i.</i>	
	<i>Limite tra la fascia A e la fascia B</i>
	<i>Limite tra la fascia B e la fascia C</i>
	<i>Limite esterno della fascia C</i>
	<i>Limite di progetto tra la fascia B e la fascia C</i>
	<i>"Aree inondabili" art. 4 Deliberazione n. 9/07 del 19/07/2007 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Variante fasce fluviali del Fiume Dora Riparia e Capitolo 2 Parte Piana, paragrafo 2.1 Allegato B delle NUEA di PRG.</i>
	<i>Dividente tra le classi geologiche dell'area di pianura e dell'area di collina</i>

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell' idoneità all'utilizzazione urbanistica

Tavola 3 e 3/DORA - PRESA D'ATTO



Con D.G.R. N. 21-9903 del 27.10.2008 la variante n. 100 è stata approvata dalla Regione Piemonte, pertanto a far data dalla sua pubblicazione (B.U.R. n. 45 del 6.11.2008) la stessa è entrata in vigore e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del PRG vigente.

Estratto scala 1:5.000

Razionalizzazione dei Presidi della Polizia di Stato nella Città di Torino
Rifunzionalizzazione del complesso demaniale sito in Torino
Via Sabaudia - Commissariato Borgo Po

Presenza d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi del 10 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 38 del D.lgs n.36 del 31 marzo 2023, ai fini dell'approvazione del progetto nonché della localizzazione dell'opera

Piano Regolatore Generale di Torino

NORME URBANISTICO EDILIZIE DI ATTUAZIONE

Volume I - art. 19, comma 7

Tavola Normativa n. 4

Allegato B - art. 1.1, comma 4

STATO ATTUALE

Abc testo vigente

Volume I - art. 19, comma 7

[...]

7 Alle attrezzature di servizio ex art. 21 e 22 della L.U.R. si applicano i parametri edilizi della zona normativa di appartenenza, fatta eccezione per quelli indicati all'art. 2 punto 34 lettere "h" e "i" (distanza dal filo stradale o dal filo di fabbricazione e spessore del corpo di fabbrica).

Gli interventi di adeguamento funzionale e gli ampliamenti di attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere pubbliche non sono soggetto al rispetto dei parametri relativi al rapporto di copertura e all'ampiezza dei cortili stabiliti dal R.E.

Alle attrezzature di interesse generale di cui all'art.8 punto 15 capoverso 64 si applicano, oltre ai parametri edilizi di cui sopra, anche i parametri di trasformazione urbanistici della zona normativa di appartenenza fatta eccezione per quello indicato all'art. 2 punto 34) lettera e) (dotazione di servizi prevista nel Piano). In sostituzione si richiede di produrre una specifica relazione tecnica che verifichi sotto il profilo funzionale, in relazione al tipo di attrezzatura in progetto, la copertura del fabbisogno di servizi.

In ogni caso, per gli interventi di nuova costruzione, andrà garantita una dotazione minima di parcheggi corrispondente almeno al fabbisogno espresso ai sensi dell'art. 41 sexies della L. 17/8/42 n. 1150 come modificato dall'art. 2 della L. 24/3/89 n. 122.

Qualora siano previste destinazioni accessorie commerciali, deve essere garantita la relativa dotazione di parcheggi prevista dall'art. 13 dell'allegato C.

Le aree individuate all'interno del perimetro del Centro Agro- Alimentare Torinese (CAAT) di cui all'accordo di programma approvato con D.P.G.R. 16 gennaio 95, n. 169 hanno la destinazione d'uso coincidente con quella prevista dallo specifico progetto.

I servizi ricadenti nelle zone collinari hanno i parametri urbanistici ed edilizi della zona consolidata R7, secondo le indicazioni della Tavola normativa n. 4. Fa eccezione l'area destinata ad attrezzature di interesse generale "z", sita in viale Settimio Severo 63 - Villa Gualino, il cui indice di edificabilità fondiario massimo è fissato in mq/mq 0,33.

[...]

TAVOLA NORMATIVA N° 4

Zone consolidate collinari

I.F. 0,07 mq/mq (R6) – 0,20 mq/mq (R7) – 0,60 (R8)

Le zone R6 ed R7 sono considerate di categoria C secondo il D.M. 2/4/1968.

Le zone R8 sono classificate di categoria B secondo il D.M. 2/4/1968 e di completamento ai sensi dell'art. 13 terzo comma lettera f) della L.U.R.

Interventi ammessi

Edifici di particolare interesse storico ed edifici caratterizzanti il tessuto storico	I tipi di intervento sono specificati all'art. 26 e definiti nell'allegato A			
Edifici privi di particolare interesse storico e non caratterizzanti il tessuto storico	Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione, completamento e demolizione. Gli interventi di manutenzione ordinaria, e straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso sono ammessi su tutti gli edifici anche in contrasto con le destinazioni di piano (vd. art.6 comma 4 ter). Gli interventi di sostituzione edilizia e di completamento devono rispettare i parametri sotto riportati			
	Sugli edifici ricadenti su aree destinate dal P.R.G. a viabilità sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria, e straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso (vd. art.6 comma 4 quater).			
	L'installazione di impianti tecnologici (riscaldamento, condizionamento, cabine elettriche, ascensori, ecc...) non comporta il rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi (vd. art.4 comma 25)			
	Gli interventi di ristrutturazione edilizia, le sopraelevazioni di edifici e gli ampliamenti di edifici mono e bifamiliari sono soggetti al rispetto dei parametri edilizi limitatamente alle lettere a) b) d) e) di cui all'art.2 punto 34 e urbanistici della relativa zona normativa fatti salvi i disposti dell'art. 4.			
	I cambiamenti di destinazione d'uso con o senza opere sono sempre consentiti qualora siano indirizzati verso le destinazioni d'uso ammesse dal piano			
Tipi di intervento (art.4)	Aree normative (art.8)	Parametri	Interventi interni all'area normativa	
		0,07 mq/mq (R6) – 0,20 mq/mq (R7)	0,60 mq/mq (R8)	
e) sostituzione edilizia f1) f2) completamento i) nuovo impianto	R6-R7-AR-TE S (int. gen.) (vd. art.8 comma 64) (*) SP (*)	H max: mt.8 Distanza tra fabbricati: ≥ mt.18 Distanza da confini privati: ≥ mt.9 (E' ammesso l'abbinamento di due costruzioni su lotti contigui previa presentazione di progetto unitario) Distanza dal filo stradale: ≥ mt.10 Distanza dai corsi d'acqua naturali/artificiali e tratti tobinati ¹	H max: mt.12 Distanza tra fabbricati: ≥ mt.18 Distanza da confini privati: ≥ mt.9 (E' ammesso l'abbinamento di due costruzioni su lotti contigui previa presentazione di progetto unitario) Distanza dal filo stradale: ≥ mt.10 Distanza dai corsi d'acqua naturali/artificiali e tratti tobinati ¹	- L'area libera da costruzioni deve essere sistemata a verde privato - I parcheggi devono essere realizzati in sottosuolo o al piano terreno degli edifici
	R1-R2-M1	H max: come da R.E. (¹) Distanza tra fabbricati: aderenza o ≥ mt.10 Distanza da confini privati: aderenza o ≥ mt. 5 Rapporto di copertura: ½ del lotto Rispetto del filo stradale o del filo edilizio		R1: I cortili devono essere interamente liberati dai bassi fabbricati e sistematati a verde per almeno il 50%. R2-M1: Contestualmente a interventi di completamento, nuovo impianto e ristrutturazione urbanistica i cortili devono essere sistematati a verde almeno per il 50%
	S (vd. art. 8 comma 62 e 63) Ex art.21 Ex art.22	I.F. non prescritto H max: mt.8 Distanza tra fabbricati: ≥ mt.18 Distanza da confini privati: ≥ mt.9		I parcheggi pubblici o afferenti le attività di servizio insediate sono sempre ammessi Gli interventi di adeguamento funzionale e gli ampliamenti di attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere pubbliche non sono soggetti al rispetto dei parametri relativi al rapporto di copertura e all'ampiezza dei cortili stabiliti dal R.E.
(*) I servizi di interesse generale (art.8 punto 64) ed i servizi privati (art. 8 punto 68) hanno indice fondiario 0,20 mq/mq (R7) ad eccezione ambito Villa Gualino: v. art. 19, cpv. 7 ²				

NOTE

- Verso gli spazi pubblici non sono ammessi piani arretrati oltre l'altezza massima consentita né terrazzini nelle falde dei tetti (vd. art. 2.16).
- Le prescrizioni relative alle aree normative sono soggette ai combinati disposti degli artt. 8 e 16 e della presente tavola normativa.
- L'apertura di nuove strade sia pubbliche che private e la delimitazione di nuovi spazi pubblici o di uso pubblico all'interno delle aree normative determinano nuovi fili stradali o edilizi.
- In caso di più fili stradali (o edilizi) è richiesto il rispetto di quello più idoneo a conseguire un corretto inserimento ambientale.
- I completamenti f1) non sono soggetti all'obbligo dell'allineamento sul filo stradale o edilizio (art. 4 comma 42).

MODALITA' ATTUATIVE

Autorizzazione o concessione singola

¹ vedi allegato B capitolo 1.1

² Accordo di Programma – Delib. di Ratifica C.C. n° 72/99 del 20/04/1999

Allegato B - art. 1.1, comma 4

1.1 CORSI D'ACQUA NATURALI/ARTIFICIALI E TRATTI TOMBINATI: FASCE DI RISPECTO E NORME DI SALVAGUARDIA

- 1 Su tutto il territorio comunale la copertura, mediante tubi o scatolari, anche di ampia sezione, dei corsi d'acqua stagionali o perenni, naturali o artificiali, siano essi di proprietà pubblica o privata, non è ammessa in nessun caso.
- 2 Per ogni tipo di intervento, ad eccezione della manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 9 del capitolo 1, nella cui area ricada un corso d'acqua con intubamento preesistente o in caso di rifacimenti di tratti intubati di rii, fossi, canali e corsi d'acqua, si dovrà prevedere, salvo motivati e insormontabili ostacoli tecnici, il ripristino del deflusso a cielo aperto e la rinaturazione dell'alveo utilizzando preferibilmente i metodi e i criteri dell'ingegneria naturalistica e sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino.
- 3 Su tutto il territorio è ammessa la parziale copertura dei corsi d'acqua del reticolato minore per la formazione di accessi carrai; in tal caso dovrà essere prodotta da professionista abilitato verifica della sezione di deflusso e dei relativi franchi di sicurezza.
- 4 A tutti i corsi d'acqua naturali, alle relative derivazioni e ai canali di proprietà dello Stato (canali demaniali), si applica una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di metri 10.00 dal piede dell'argine o della sponda naturale.
- 5 Alle derivazioni d'acqua comunali o consortili (bealere) si applica una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di metri 5.00 dal piede dell'argine o della sponda naturale.
Qualora le derivazioni d'acqua comunali o consortili (bealere) con intubamento preesistente, non svolgano ruolo di collettore drenante per le aree attraversate ed abbiano pertanto portata costante e non influenzata dagli eventi meteorici nell'area di drenaggio, non si applicano le fasce di rispetto di cui al precedente capoverso. Tali condizioni dovranno essere verificate da parte degli uffici comunali competenti, sulla base di idonea documentazione allegata all'istanza.
- 5bis Negli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto di inedificabilità assoluta, di cui ai precedenti commi, sono ammessi unicamente, previa verifica idraulica dalla quale risultino che non vi sono criticità tali da impedire l'intervento, gli interventi di cui alle lettere c), d3), d4) e h) dell'art. 4 delle N.U.E.A. nel rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nelle singole classi e sottoclassi di rischio idrogeomorfologico.
Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) e per le opere interne che non comprendono interventi su elementi strutturali o connessioni verticali, non comportano aumento della S.L.P. e modifica delle destinazioni d'uso, vale quanto riportato al capitolo 1 comma 9 lettera a) e comma 10 del presente allegato.
- 6 Nelle fasce di rispetto di inedificabilità assoluta dei corsi d'acqua individuati come dissesti lineari EeL nell'elaborato di Piano n. 3 "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" le quote esistenti devono essere mantenute; non sono ammesse opere di scavo e riporto tendenti a modificare le altimetrie locali in assenza di compatibilità idraulica che escluda interferenze con i settori limitrofi e con l'assetto del corso d'acqua.

- 7 Ogni nuova edificazione e/o ampliamento comportante incremento del carico antropico, che ricada a tergo delle fasce di cui sopra, e compresa in una fascia di tutela di ampiezza pari a m 10.00, è subordinata a specifica verifica idraulica dalla quale risulti che non vi sono criticità tali da impedire l'edificazione. La stessa verifica idraulica dovrà evidenziare gli interventi e le cautele da adottare.
- 8 Le prescrizioni contenute nei precedenti commi si applicano per ogni tratto, intubato e non, anche se non rilevato nella cartografia di piano.
Qualora si riscontrassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua riportati nella cartografia di Piano e l'effettivo andamento in loco - linea di drenaggio attiva -, le prescrizioni di cui sopra si applicano alla situazione di fatto. Nel caso di corsi d'acqua demaniali l'area abbandonata rimane di proprietà demaniale ai sensi e per gli effetti della legge 5.01.94 n. 37 e dell'art. 32 comma 3 titolo II delle N.d.A del P.A.I.

[...]

Razionalizzazione dei Presidi della Polizia di Stato nella Città di Torino
Rifunzionalizzazione del complesso demaniale sito in Torino
Via Sabaudia - Commissariato Borgo Po

Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi del 10 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 38 del D.lgs n.36 del 31 marzo 2023, ai fini dell'approvazione del progetto nonché della localizzazione dell'opera

Piano Regolatore Generale di Torino

NORME URBANISTICO EDILIZIE DI ATTUAZIONE

Volume I - art. 19, comma 7

Tavola Normativa n. 4

Allegato B - art. 1.1, comma 4

PRESA D'ATTO

Abc testo vigente

Abe testo annullato

Abc **testo introdotto**

Volume I - art. 19, comma 7

[...]

7 Alle attrezzature di servizio ex art. 21 e 22 della L.U.R. si applicano i parametri edilizi della zona normativa di appartenenza, fatta eccezione per quelli indicati all'art. 2 punto 34 lettere "h" e "i" (distanza dal filo stradale o dal filo di fabbricazione e spessore del corpo di fabbrica).

Gli interventi di adeguamento funzionale e gli ampliamenti di attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere pubbliche non sono soggetto al rispetto dei parametri relativi al rapporto di copertura e all'ampiezza dei cortili stabiliti dal R.E.

Alle attrezzature di interesse generale di cui all'art.8 punto 15 capoverso 64 si applicano, oltre ai parametri edilizi di cui sopra, anche i parametri di trasformazione urbanistici della zona normativa di appartenenza fatta eccezione per quello indicato all'art. 2 punto 34) lettera e) (dotazione di servizi prevista nel Piano). In sostituzione si richiede di produrre una specifica relazione tecnica che verifichi sotto il profilo funzionale, in relazione al tipo di attrezzatura in progetto, la copertura del fabbisogno di servizi.

In ogni caso, per gli interventi di nuova costruzione, andrà garantita una dotazione minima di parcheggi corrispondente almeno al fabbisogno espresso ai sensi dell'art. 41 sexies della L. 17/8/42 n. 1150 come modificato dall'art. 2 della L. 24/3/89 n. 122.

Qualora siano previste destinazioni accessorie commerciali, deve essere garantita la relativa dotazione di parcheggi prevista dall'art. 13 dell'allegato C.

Le aree individuate all'interno del perimetro del Centro Agro- Alimentare Torinese (CAAT) di cui all'accordo di programma approvato con D.P.G.R. 16 gennaio 95, n. 169 hanno la destinazione d'uso coincidente con quella prevista dallo specifico progetto.

I servizi ricadenti nelle zone collinari hanno i parametri urbanistici ed edilizi della zona consolidata R7, secondo le indicazioni della Tavola normativa n. 4. Fa eccezione l'area destinata ad attrezzature di interesse generale "z", sita in viale Settimio Severo 63 - Villa Gualino, il cui indice di edificabilità fondiario massimo è fissato in mq/mq 0,33.

Fanno eccezione l'area destinata ad attrezzature di interesse generale "z", sita in viale Settimio Severo 63 - Villa Gualino, il cui indice di edificabilità fondiario massimo è fissato in mq/mq 0,33 e l'area del Commissariato di Polizia di via Sabaudia destinata a servizi di interesse comune "a" per la quale sono derogati l'altezza massima dell'edificio e la distanza dai confini privati.

[...]

TAVOLA NORMATIVA N° 4

Zone consolidate collinari

I.F. 0,07 mq/mq (R6) – 0,20 mq/mq (R7) – 0,60 (R8)

Le zone R6 ed R7 sono considerate di categoria C secondo il D.M. 2/4/1968.

Le zone R8 sono classificate di categoria B secondo il D.M. 2/4/1968 e di completamento ai sensi dell'art. 13 terzo comma lettera f) della L.U.R.

Interventi ammessi

Edifici di particolare interesse storico ed edifici caratterizzanti il tessuto storico		I tipi di intervento sono specificati all'art. 26 e definiti nell'allegato A		
Edifici privi di particolare interesse storico e non caratterizzanti il tessuto storico		Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione, completamento e demolizione. Gli interventi di manutenzione ordinaria, e straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso sono ammessi su tutti gli edifici anche in contrasto con le destinazioni di piano (vd. art.6 comma 4 ter). Gli interventi di sostituzione edilizia e di completamento devono rispettare i parametri sotto riportati		
		Sugli edifici ricadenti su aree destinate dal P.R.G. a viabilità sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria, e straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso (vd. art.6 comma 4 quater). L'installazione di impianti tecnologici (riscaldamento, condizionamento, cabine elettriche, ascensori, ecc...) non comporta il rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi (vd. art.4 comma 25)		
		Gli interventi di ristrutturazione edilizia, le sopraelevazioni di edifici e gli ampliamenti di edifici mono e bifamiliari sono soggetti al rispetto dei parametri edilizi limitatamente alle lettere a) b) d) e) di cui all'art.2 punto 34 e urbanistici della relativa zona normativa fatti salvi i disposti dell'art. 4.		
		I cambiamenti di destinazione d'uso con o senza opere sono sempre consentiti qualora siano indirizzati verso le destinazioni d'uso ammesse dal piano		
Tipi di intervento (art.4)	Aree normative (art.8)	Parametri		Interventi interni all'area normativa
		0,07 mq/mq (R6) – 0,20 mq/mq (R7)	0,60 mq/mq (R8)	
e) sostituzione edilizia f1) f2) completamento i) nuovo impianto	R6-R7-AR-TE S (int. gen.) (vd. art.8 comma 64) (*) SP (*)	H max: mt.8 Distanza tra fabbricati: ≥ mt.18 Distanza da confini privati: ≥ mt.9 (E' ammesso l'abbinamento di due costruzioni su lotti contigui previa presentazione di progetto unitario) Distanza dal filo stradale: ≥ mt.10 Distanza dai corsi d'acqua naturali/artificiali e tratti tominati ¹	H max: mt.12 Distanza tra fabbricati: ≥ mt.18 Distanza da confini privati: ≥ mt.9 (E' ammesso l'abbinamento di due costruzioni su lotti contigui previa presentazione di progetto unitario) Distanza dal filo stradale: ≥ mt.10 Distanza dai corsi d'acqua naturali/artificiali e tratti tominati ¹	<ul style="list-style-type: none"> - L'area libera da costruzioni deve essere sistemata a verde privato - I parcheggi devono essere realizzati in sottosuolo o al piano terreno degli edifici
	R1-R2-M1	H max: come da R.E. (¹) Distanza tra fabbricati: aderenza o ≥ mt.10 Distanza da confini privati: aderenza o ≥ mt. 5 Rapporto di copertura: ½ del lotto Rispetto del filo stradale o del filo edilizio		R1: I cortili devono essere interamente liberati dai bassi fabbricati e sistemati a verde per almeno il 50%. R2-M1: Contestualmente a interventi di completamento, nuovo impianto e ristrutturazione urbanistica i cortili devono essere sistemati a verde almeno per il 50%
	S (vd. art. 8 comma 62 e 63) Ex art.21 Ex art.22	I.F. non prescritto H max: mt.8 Distanza tra fabbricati: ≥ mt.18 Distanza da confini privati: ≥ mt.9		I parcheggi pubblici o afferenti le attività di servizio insediate sono sempre ammessi Gli interventi di adeguamento funzionale e gli ampliamenti di attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere pubbliche non sono soggetti al rispetto dei parametri relativi al rapporto di copertura e all'ampiezza dei cortili stabiliti dal R.E.
(*) I servizi di interesse generale (art.8 punto 64) ed i servizi privati (art. 8 punto 68) hanno indice fondiario 0,20 mq/mq (R7) ad eccezione ambito Villa Gualino ² e Commissariato di Polizia di via Sabaudia ³ : v. art. 19, cpv. 7				

NOTE

- Verso gli spazi pubblici non sono ammessi piani arretrati oltre l'altezza massima consentita né terrazzini nelle falde dei tetti (vd. art. 2.16).
- Le prescrizioni relative alle aree normative sono soggette ai combinati disposti degli artt. 8 e 16 e della presente tavola normativa.
- L'apertura di nuove strade sia pubbliche che private e la delimitazione di nuovi spazi pubblici o di uso pubblico all'interno delle aree normative determinano nuovi fili stradali o edilizi.
- In caso di più fili stradali (o edilizi) è richiesto il rispetto di quello più idoneo a conseguire un corretto inserimento ambientale.
- I completamenti f1) non sono soggetti all'obbligo dell'allineamento sul filo stradale o edilizio (art. 4 comma 42).

MODALITA' ATTUATIVE

Autorizzazione o concessione singola

¹ vedi allegato B capitolo 1.1

² Accordo di Programma – Delib. di Ratifica C.C. n° 72/99 del 20/04/1999

³ Presa d'atto della Conferenza di Servizi del 10 ottobre 2025 indetta dal Provveditorato OO.PP – Delibera di presa d'atto del C.C. n. ____ del ____

Allegato B - art. 1.1, comma 4

1.1 CORSI D'ACQUA NATURALI/ARTIFICIALI E TRATTI TOMBINATI: FASCE DI RISPECTO E NORME DI SALVAGUARDIA

- 1 Su tutto il territorio comunale la copertura, mediante tubi o scatolari, anche di ampia sezione, dei corsi d'acqua stagionali o perenni, naturali o artificiali, siano essi di proprietà pubblica o privata, non è ammessa in nessun caso.
- 2 Per ogni tipo di intervento, ad eccezione della manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 9 del capitolo 1, nella cui area ricada un corso d'acqua con intubamento preesistente o in caso di rifacimenti di tratti intubati di rii, fossi, canali e corsi d'acqua, si dovrà prevedere, salvo motivati e insormontabili ostacoli tecnici, il ripristino del deflusso a cielo aperto e la rinaturazione dell'alveo utilizzando preferibilmente i metodi e i criteri dell'ingegneria naturalistica e sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino.
- 3 Su tutto il territorio è ammessa la parziale copertura dei corsi d'acqua del reticolato minore per la formazione di accessi carrai; in tal caso dovrà essere prodotta da professionista abilitato verifica della sezione di deflusso e dei relativi franchi di sicurezza.
- 4 A tutti i corsi d'acqua naturali, alle relative derivazioni e ai canali di proprietà dello Stato (canali demaniali), si applica una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di metri 10.00 dal piede dell'argine o della sponda naturale. **Fa eccezione il tratto del Rio Val Pottanova in corrispondenza del Commissariato di via Sabaudia, per il quale la fascia di rispetto è ridotta a 5 metri, così come approvato in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 10 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023.**
- 5 Alle derivazioni d'acqua comunali o consortili (bealere) si applica una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di metri 5.00 dal piede dell'argine o della sponda naturale. Qualora le derivazioni d'acqua comunali o consortili (bealere) con intubamento preesistente, non svolgano ruolo di collettore drenante per le aree attraversate ed abbiano pertanto portata costante e non influenzata dagli eventi meteorici nell'area di drenaggio, non si applicano le fasce di rispetto di cui al precedente capoverso. Tali condizioni dovranno essere verificate da parte degli uffici comunali competenti, sulla base di idonea documentazione allegata all'istanza.
- 5bis Negli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto di inedificabilità assoluta, di cui ai precedenti commi, sono ammessi unicamente, previa verifica idraulica dalla quale risultino che non vi sono criticità tali da impedire l'intervento, gli interventi di cui alle lettere c), d3), d4) e h) dell'art. 4 delle N.U.E.A. nel rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nelle singole classi e sottoclassi di rischio idrogeomorfologico.
Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) e per le opere interne che non comprendono interventi su elementi strutturali o connessioni verticali, non comportano aumento della S.L.P. e modifica delle destinazioni d'uso, vale quanto riportato al capitolo 1 comma 9 lettera a) e comma 10 del presente allegato.
- 6 Nelle fasce di rispetto di inedificabilità assoluta dei corsi d'acqua individuati come dissesti lineari EeL nell'elaborato di Piano n. 3 "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" le quote esistenti devono essere mantenute; non sono ammesse opere di scavo e riporto tendenti a modificare le altimetrie locali in assenza di

compatibilità idraulica che escluda interferenze con i settori limitrofi e con l'assetto del corso d'acqua.

- 7 Ogni nuova edificazione e/o ampliamento comportante incremento del carico antropico, che ricada a tergo delle fasce di cui sopra, e compresa in una fascia di tutela di ampiezza pari a m 10.00, è subordinata a specifica verifica idraulica dalla quale risulti che non vi sono criticità tali da impedire l'edificazione. La stessa verifica idraulica dovrà evidenziare gli interventi e le cautele da adottare.
- 8 Le prescrizioni contenute nei precedenti commi si applicano per ogni tratto, intubato e non, anche se non rilevato nella cartografia di piano.
Qualora si riscontrassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua riportati nella cartografia di Piano e l'effettivo andamento in loco - linea di drenaggio attiva -, le prescrizioni di cui sopra si applicano alla situazione di fatto. Nel caso di corsi d'acqua demaniali l'area abbandonata rimane di proprietà demaniale ai sensi e per gli effetti della legge 5.01.94 n. 37 e dell'art. 32 comma 3 titolo II delle N.d.A del P.A.I.

[...]

Razionalizzazione dei Presidi della Polizia di Stato nella Città di Torino
Rifunzionalizzazione del complesso demaniale sito in Torino
Via Sabaudia - Commissariato Borgo Po

Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi del 10 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 38 del D.lgs n.36 del 31 marzo 2023, ai fini dell'approvazione del progetto nonché della localizzazione dell'opera

ELENCO DELLE DEROGHE

- AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROTEZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
- AL REGOLAMENTO EDILIZIO

DEROGHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROTEZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- all'art. 21 per quanto riguarda il parametro edilizio relativo alla dotazione di verde privato.

DEROGHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO

- all'art. 82 comma 2 del R.E., in quanto non risulta destinata alcuna area adibita a parcheggio biciclette;
- all'art. 83 comma 1 del R.E. in merito alle caratteristiche costruttive dell'area a parcheggio su terrapieno, che non prevede stalli con superficie drenante e inerbita;
- all'art. 89 del R.E., in riferimento all'altezza massima della recinzione del lotto in progetto;
- all'art. 91 del R.E., per quanto riguarda il parametro edilizio relativo alla dotazione di verde privato;
- all'art. 99, co. 2 del R.E., in quanto non risulta previsto alcun locale/area per il deposito dei rifiuti solidi urbani;
- all'art. 126 del R.E., per quanto concerne il ribaltamento dei fronti su cortile.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL
PIEMONTE, LA VALLE D'AOSTA E LA LIGURIA

Conferenza dei servizi del 10 ottobre 2025

OGGETTO: Convenzione tecnica di attuazione del Protocollo di Intesa relativo all'affidamento delle funzioni di Stazione Appaltante per la realizzazione di interventi infrastrutturali presso gli immobili in uso alla Polizia di Stato nella Città Metropolitana di Torino Rep. n. 4644 del 29.09.2020 – Razionalizzazione dei Presidi della Polizia di Stato nella Città di Torino – Rifunzionalizzazione del complesso demaniale sito in Torino – Commissariato Borgo Po.

Ente proponente: *Provveditorato Opere Pubbliche di Torino*

Istanza per l'approvazione del progetto nonché della localizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 38 del D.lgs n.36 del 31 marzo 2023.

PREMESSO:

- che con nota prot. n. 5932 del 27 giugno 2025 il Responsabile Unico del Progetto ha presentato istanza per l'approvazione del progetto nonché della localizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 38 del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023, richiedendo l'indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 *bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241, come previsto dal comma 3 del succitato art. 38;
- che con nota in data 16 luglio 2025 prot. n. 6614 questo Provveditorato ha convocato apposita conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 *bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241 e fissato per il giorno 31 luglio 2025 il termine perentorio per l'emissione delle determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza da parte delle Amministrazioni e degli Enti coinvolti nel procedimento;
- che il Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità – Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali della Città di Torino, con nota prot. n. 3380 del 30 luglio 2025 e il Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata – Divisione Edilizia Privata della Città di Torino, con nota prot. n. 36749 del 31 luglio 2025, hanno chiesto integrazioni documentali;
- che con nota in data 11 agosto 2025 prot. n. 7544 questo Provveditorato ha trasmesso le richieste di integrazioni pervenute entro il termine stabilito del 31 luglio 2025 e sospeso i termini della conferenza dei servizi;
- che con nota prot. n. 8273 dell'11 settembre 2025 il Responsabile Unico di Progetto ha trasmesso le integrazioni richieste;
- che con nota prot. n. 8305 del 12 settembre 2025 questo Provveditorato ha trasmesso le integrazioni e fissato per il giorno 2 ottobre 2025 il nuovo termine per l'emissione delle determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza da parte delle Amministrazioni e degli Enti coinvolti nel procedimento;

- che nell'ambito dell'attività istruttoria espletata in seno alla conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, indetta da questo Istituto con la succitata nota in data 16 luglio 2025 prot. n. 6614, sono stati acquisiti i pareri e i contributi che questo Provveditorato ha trasmesso a tutti gli Enti e Amministrazioni coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 9071 del 3 ottobre 2025;

- che con la suddetta nota prot. n. 9071 del 3 ottobre 2025 questo Provveditorato, alla luce delle determinazioni acquisite, con particolare riferimento a quanto formalizzato dalla Commissione Locale del Paesaggio della Città di Torino, ritenendo necessario intraprendere un percorso procedurale che consentisse un utile approfondimento anche attraverso un confronto diretto e contestuale delle posizioni dei diversi Enti ed Amministrazioni, tenuto conto di quanto previsto dall'art.14 *bis*, comma 7, della legge n. 241/1990, ha disposto la trasposizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona *ex art. 14 ter* della legge 7 agosto 1990 n. 241, fissando la riunione in modalità telematica per il giorno 10 ottobre 2025.

TUTTO CIO' PREMESSO

in data 10 ottobre 2025 alle ore 9:00 ha inizio la seduta della conferenza dei servizi. Presiede il Provveditore ing. Francesco Sorrentino coadiuvato dal Dirigente Tecnico ing. Domenico Messina, dall'arch. Massimiliano Sacco, dal RUP ing. Erika Barbagallo e dalla dott.ssa Sabrina Rango, che assume le funzioni di segretaria verbalizzante.

Sono presenti alla riunione, convocata in modalità a distanza, i rappresentanti dei sottoelencati enti ed amministrazioni:

Regione Piemonte
Settore Urbanistica Piemonte Orientale
Arch. Alessandro Mola
Arch. Raffaella Banche

Regione Piemonte
Settore Difesa del Suolo
Dott. Geol. Paolo Tonanzi

Città di Torino
Arch. Teresa Pochettino
Arch. Stefania Avataneo
Arch. Maria Antonietta Moscariello
Arch. Savino Nesta
Ing. Amerigo Strozziere
Geom. Valter Scavo
Arch. Flavio Turco

Servizio Tecnico Logistico della Polizia di Stato
Arch. Andrea Silveri
Arch. Luca Tron

STUDIO KION
Ing. Marco Carenza
Arch. Gabriele Giardina

Dott. Geol. Fabio Gianquinto

Il Provveditore avvia la riunione alle ore 9:00 avvisando i partecipanti che la stessa è in corso di registrazione. Ribadisce, come comunicato con nota prot. n. 9271 del 9 ottobre 2025 ad integrazione della nota di convocazione della presente conferenza, la sua partecipazione in duplice veste di Provveditore alle Opere Pubbliche e di Commissario straordinario sblocca cantieri ex art. 4 del D.L 18 aprile 2019 n. 32, come da decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 2025. Comunica che il progetto del Commissariato di Polizia in argomento fa parte degli otto interventi da realizzarsi in Piemonte, individuati come urgenti, strategici e rilevanti sul tessuto socio-economico del territorio. In merito all'iter autorizzativo del progetto in argomento, comunica che deve considerarsi ritirata la precedente procedura di conferenza dei servizi, indetta con nota prot. n. 9208 del 9 novembre 2023 sul progetto preliminare ai sensi dell'art. 14 comma 3 della Legge 241/1990. Le indicazioni ed integrazioni allora formulate sono state comunque recepite con la stesura del progetto definitivo attualmente in esame.

Vengono quindi elencate le determinazioni finora acquisite e trasmesse a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento con la succitata nota prot. n. 9071 del 3 ottobre 2025 di convocazione della presente conferenza in modalità sincrona, come di seguito riportate:

- nota prot. n. 36942 del 1 agosto 2025, assunta agli atti con prot. n. 7277 del 1 agosto 2025, con cui la Città di Torino – Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata – Divisione Edilizia Privata ha trasmesso il parere della Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., riunitasi nella seduta del 31 luglio 2025: *“La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell’art. 148 del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e dell’art. 4 della L.R. n. 32/2008, esaminato il progetto, rilevato che lo stesso risulta avulso dal contesto del paesaggio e proposto con un’architettura non consona, ha espresso parere contrario alla sua approvazione”*.
- parere prot. n. 7763 del 7 agosto 2025, assunto agli atti con prot. n. 7484 dell'8 agosto 2025, della Città di Torino – Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità – Divisione Qualità Ambiente – Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali, in cui si dichiara che *“L'intervento previsto non risulta subordinato né a verifica di VIA o VIA, né a verifica di VAS/VAS. Pertanto non è interessato da procedimenti ambientali di competenza di questo Servizio. Ciò premesso, ad eccezione del carattere prescrittivo in merito alla materia acustica, i contributi del Servizio scrivente relativamente alla compatibilità ambientale dell'intervento, sono espressi a titolo collaborativo, sulla scorta delle normative, indirizzi, direttive e/o atti di pianificazione europei, nazionali e locali in materia, articolati secondo gli indicatori ambientali che seguono e demandano al Soggetto Proponente le valutazioni in merito al loro eventuale recepimento e/o presa in carico”*;
- parere favorevole prot. n. 16000 in data 8 agosto 2025 assunto agli atti con prot. n. 7513 dell'8 agosto 2025 della Città di Torino – Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità – Servizio Viabilità e Coordinamento Cantieri: *“In riferimento all'indizione della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., relativamente al progetto di rifunzionalizzazione del Commissariato della Polizia di Stato sito in Borgo Po a Torino, via Sabaudia, 36, si rileva che la proposta progettuale non presenta criticità dal punto di vista viabilistico e della mobilità. L'intervento prevede, infatti, l'ampliamento dell'accesso carrabile all'area parcheggio retrostante l'edificio, senza generare impatti negativi”*;

- parere della Città di Torino – Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata – Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito – Servizio Pianificazioni esecutive prot. n. 2869 in data 8 agosto 2025, assunto agli atti con prot. n. 7496 dell'8 agosto 2025 e parere unico della Città di Torino – Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata – Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito – Servizio Pianificazioni esecutive e Divisione Edilizia Privata – Servizio Permessi di Costruire prot. n. 3445 del 2 ottobre 2025, assunto agli atti con prot. n. 8994 del 2 ottobre 2025, in cui viene espresso:

- parere urbanistico: si evidenzia che l'area in oggetto ricade tra i beni paesaggistici e gli interventi previsti su di essa richiedono l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e che l'intervento in oggetto risulta difforme rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, in quanto la Sottoclasse IIIb3(C) non consente gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal progetto. Si prende atto del parere favorevole prot. n. 37668 del 22 agosto 2025 della Regione Piemonte – Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, favorevole alle proposte di riclassificazione della carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico e della carta dei dissesti del PRG vigente, che dovranno di conseguenza essere aggiornate e tenute in considerazione anche nella stesura degli elaborati cartografici della Variante Generale del PRG di Torino in itinere.
- parere edilizio: l'intervento in oggetto risulta difforme e vengono elencate le deroghe:

"Per quanto riguarda il parametro edilizio relativo alla dotazione di verde privato, prescritto dall'art. 21 del Regolamento Comunale per la Protezione del Verde Pubblico e Privato ed art. 91 del R.E., non risulta prevista in progetto, pertanto l'intervento dovrà essere realizzato in deroga.

Nonostante la Superficie Lorda di Pavimento (SLP) in progetto non sia correttamente computata secondo i criteri di cui all'art. 2 punto 11 delle N.U.E.A. del P.R.G., nella documentazione progettuale la dotazione di parcheggio privato risulta ampiamente soddisfare il fabbisogno espresso ai sensi dell'art. 41 sexies della L.1150/1942, come modificato dall'art. 2 della L. 122/89.

L'intervento dovrà essere realizzato in deroga per quanto riguarda i parametri relativi all'altezza massima del fabbricato (che risulta superiore a m. 8,00 prescritti nella Tavola Normativa n. 4 delle N.U.E.A. del P.R.G.) ed alla distanza da confini privati (che risulta in alcuni punti inferiore a m. 9,00, come prescritto nella succitata tavola normativa).

Il progetto si pone, inoltre, in contrasto con quanto disposto dall'art. 83 comma 1 del R.E. in merito alle caratteristiche costruttive dell'area a parcheggio su terrapieno, che non prevede stalli con superficie drenante e inerbita, pertanto occorre deroga.

Il progetto si pone inoltre in contrasto con quanto disposto dall'art. 82 comma 2 del R.E., in quanto non risulta destinata alcuna area adibita a parcheggio biciclette, pertanto occorre deroga.

Il progetto si pone anche in contrasto con quanto disposto dall'art. 99 co. 2 R.E., in quanto non risulta previsto alcun locale/area per il deposito dei rifiuti solidi urbani, pertanto occorre deroga.

La documentazione progettuale non contempla alcuna verifica del ribaltamento dei fronti su cortile come previsto all'art. 126 del R.E., pertanto occorre deroga.

La recinzione del lotto in progetto supera l'altezza massima prescritta dall'art. 89 del R.E., pertanto occorre deroga"

Pertanto, "si dichiara che l'intervento in oggetto risulta DIFFORME rispetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti, che dovranno essere oggetto di specifica deroga di

cui il Consiglio Comunale dovrà prendere atto a seguito degli esiti della Conferenza decisoria, la cui conclusione approva, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs n. 36 del 31/03/2023 il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento ed ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti”.

- parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino prot. n. 16409-P del 4 agosto 2025: “... verificata la situazione vincolistica dell'area interessata dall'intervento in argomento, visto il Ppr, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esclusivamente dal punto di vista della tutela paesaggistica esprime parere favorevole all'intervento proposto, alle seguenti vincolanti prescrizioni:

- al fine di evitare ulteriori volumi non necessari visibili dalla via pubblica, si limiti l'estensione del balcone del primo piano al solo prospetto retrostante, eliminando la porzione di balcone sul prospetto laterale;
- si studi un mascheramento del gruppo elettrogeno già presente attualmente, ma che dopo l'arretramento del fabbricato verrebbe a trovarsi in una posizione avanzata;
- si presenti uno studio ulteriore che definisca meglio la tipologia di recinzioni previste per la sicurezza;
- si presenti un particolare delle finestre d'angolo al piano terreno, a destra dell'entrata, evitando le cornici e verificando la possibilità di un serramento d'angolo continuo.
- si rivedano i materiali della pavimentazione esterna evitando il gres porcellanato per esterni e prediligendo invece pietre naturali o ricomposte (es. cubetti simil Luserna, calcestruzzo lavato, etc.), specificando inoltre il trattamento dell'area a parcheggio, che potrebbe essere parzialmente a verde;”

Nella suddetta nota la Soprintendenza richiede che i sopra indicati approfondimenti/modifiche non sostanziali siano sottoposti alla valutazione della Soprintendenza stessa e degli altri Enti coinvolti. Questo Provveditorato, con la succitata nota prot. n. 8305 del 12 settembre 2025, ha trasmesso a tutti gli Enti e Amministrazioni coinvolti nel procedimento le integrazioni, riscontrando nel documento “RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI” anche quanto formulato dalla Soprintendenza.

- parere prot. n. 37668 del 22 agosto 2025, assunto agli atti con prot. n. 7741 del 22 agosto 2025, della Regione Piemonte – Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, che ha dichiarato quanto segue:

“A seguito degli approfondimenti geologici e idraulici effettuati, la proposta progettuale in esame prevede:

- la corretta collocazione del tratto tombato del Rio Pattonera e della sua fascia di rispetto, che viene ridotta a 5 m sulla base delle verifiche idrauliche effettuate, da inserire in classe III4(C), in quanto è stato verificato che le sezioni idrauliche sono in grado di smaltire la piena duecentennale. Al nuovo tracciato del corso d'acqua intubato viene associato un dissesto lineare di tipo Eel a pericolosità molto elevata;
- la ridefinizione della classe di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico dell'area dove sorge il Commissariato, che viene inserita in classe IIIb2(C), data l'assenza di significative problematiche legate all'instabilità dei versanti limitrofi che possono coinvolgere l'area di che trattasi.

Sulla base di quanto sopra riportato, per quanto di competenza si esprime parere favorevole alle proposte di riclassificazione della carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico e della carta dei dissesti del PRG vigente, così come indicate nei due punti precedenti, che dovranno di conseguenza essere aggiornate e tenute in considerazione anche nella stesura degli elaborati cartografici della Variante Generale del PRG di Torino in itinere. Nell'aggiornamento delle cartografie dovrà inoltre essere tenuto conto delle indicazioni di criticità esistenti lungo il corso d'acqua (punti critici) e dell'individuazione di opere idrauliche eventualmente non censite nel PRGC vigente al fine di aggiornare ed integrare il SICOD.

Si richiamano le prescrizioni contenute al punto 3 della "Proposta di variante alla Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del P.R.G. di Torino" a firma del Dott. Gianquinto, aggiornamento 22/11/2024, che dovranno essere rigorosamente rispettate, specialmente quelle riguardanti il cronoprogramma degli interventi di mitigazione del rischio. Si segnala che i riferimenti richiamati al citato punto 3 riguardanti il D.M. 11 marzo 1988 e il D.M. 14 gennaio 2008 dovranno essere sostituiti con il riferimento al D.M. 17 gennaio 2018 che ha approvato le Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente in vigore.

In riferimento alle operazioni di manutenzione del corso d'acqua si evidenziano le osservazioni riportate nello studio Idraulico allegato alla documentazione circa la presenza di vegetazione lungo l'alveo, possibile ostacolo al deflusso e potenziale causa di ostruzione in corrispondenza di attraversamenti, imbocchi o restrizioni di sezione; si chiede nel merito all'Amministrazione Comunale, previa verifica, di adottare le opportune misure e di intraprendere le azioni necessarie finalizzate alla riduzione di rischio di esondazione ed allagamento e alla prevenzione del danno.

Infine, seppur in considerazione delle risultanze delle indagini di esclusione di condizioni di rischio idraulico del sito in questione ed in considerazione comunque della ricostruzione dell'edificio con l'eliminazione di piani interrati, si richiama l'indicazione conclusiva dello Studio Idraulico di mantenere l'attuale piano di calpestio del piano terra dell'edificio alla quota di quello attuale, individuato a circa 90 cm dal piano strada di Via Sabaudia, limitando inoltre tale soprallzo quanto più possibile all'impronta dell'edificio per non determinare condizioni di aggravio di pericolosità alle zone limitrofe.";

- parere prot. n. 147158 del 30 settembre 2025, assunto agli atti con prot. n. 8887 del 30 settembre 2025, della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Urbanistica Piemonte Occidentale, in cui viene dichiarato che “l'accertamento di conformità urbanistica, effettuato ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, ha determinato la non conformità delle opere in progetto rispetto agli strumenti urbanistico-edilizi vigenti nel comune di Torino; alla luce del parere favorevole della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica,.....,non sussistono elementi ostativi al raggiungimento dell'Intesa Stato Regione per quanto attiene il tema della proposta di riclassificazione della “carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico”, per la porzione interessata dal progetto”.

Il Provveditore, con riferimento al parere espresso dalla Commissione Locale Paesaggio, illustra i contenuti del comma 11 dell'art. 38 del Codice dei Contratti: “Nella procedura di cui al presente articolo, le determinazioni delle amministrazioni diverse dall'amministrazione precedente, dalla stazione appaltante o dall'ente concedente e comunque coinvolte ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non possono

limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso, valutandone altresì i profili finanziari. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale”.

Dà quindi la parola alla rappresentante della Città di Torino chiedendo di chiarire le valutazioni dell'Ente rappresentato in merito alla chiusura della conferenza in corso per gli aspetti relativi al parere espresso dalla Commissione Locale Paesaggio.

L'arch. Teresa Pochettino specifica che, come emerso anche dai confronti avuti dai Servizi della Città con i progettisti, alcuni aspetti richiesti dalla Commissione per l'armonizzazione del commissariato in progetto all'ambiente circostante, quali per esempio la previsione di tetto a falde, non risultano compatibili con gli aspetti legati alla sicurezza dell'edificio. Rilevata l'impossibilità di trovare un allineamento con le richieste della Commissione Locale Paesaggio, chiede quindi che venga esplicitato che le esigenze di sicurezza del manufatto sono sovraordinate rispetto alle esigenze di estetica, morfologia e integrazione al contesto. Vista la necessità emersa di esplicitare le motivazioni a supporto del parere espresso, è stato richiesto alla Commissione Locale Paesaggio di formulare un parere integrativo da mettere agli atti della presente conferenza, che verrà trasmesso a breve via pec, dato atto che la Commissione Locale Paesaggio è un organo collegiale che non può essere presente in Conferenza di Servizi. Si richiede tuttavia di trovare un allineamento sulle indicazioni fornite dalla Commissione Locale Paesaggio in merito ad aspetti che non inficiano la sicurezza dell'edificio, quali l'utilizzo di un colore esterno più consono alla tradizione locale, attraverso il confronto con la Commissione Colore della Città di Torino, e la realizzazione di bacchette verticali per il parapetto dei balconi.

Il Provveditore ringrazia la rappresentante della Città, dichiarando che non ci sono elementi ostativi al recepimento di prescrizioni di questo tipo, quali la scelta della coloritura delle facciate e delle finiture in fase esecutiva e la scelta di un tipologico per i parapetti dei balconi maggiormente consono al contesto. Ribadisce che le esigenze di sicurezza di un commissariato di Polizia, che deve essere realizzato secondo specifiche linee guida del Ministero dell'Interno, sono prioritarie rispetto alle esigenze di armonizzazione con il contesto. Chiede al rappresentante del Servizio Tecnico-Logistico della Polizia di Stato di confermare che le scelte progettuali sono state concordate con le strutture tecniche del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino, tenendo quindi conto delle esigenze di sicurezza.

L'arch. Silveri Servizio Tecnico-Logistico della Polizia di Stato conferma che le scelte progettuali sono state condivise e dichiara che risulta accoglibile quanto richiesto in merito al cambio della colorazione delle facciate e alla previsione di bacchette verticali per i balconi. Ribadisce la necessità di avere questo nuovo commissariato, rispondente alle esigenze della Polizia, poiché quello attuale è in condizioni fatiscenti.

L'arch. Pochettino riassume che la Commissione Locale Paesaggio argomenterà il proprio parere nel documento che verrà depositato agli atti a valle della presente conferenza.

Il Provveditore dichiara quindi che viene parzialmente accolto il parere della Commissione Locale Paesaggio, limitatamente a quelle prescrizioni che possono essere

recepite e non vanno in contrasto con il distributivo, l'organizzazione e la dislocazione dell'edificio, aspetti sviluppati tenendo conto delle esigenze di sicurezza del Commissariato di Polizia, secondo le linee guida del Ministero dell'Interno.

Interviene l'ing. Amerigo Strozziere della Città di Torino per formulare un'osservazione in merito a quanto espresso nel parere della Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte sopra richiamato. Nel suddetto parere è indicato che l'amministrazione comunale adotterà le opportune misure finalizzate alla riduzione del rischio di esondazione del Rio. Poiché le competenze specifiche sulla manutenzione del Rio non sono ancora definite, chiede di precisare a verbale che sia indicato che sarà l'amministrazione competente per legge a provvedere ad adottare tali misure, e non l'amministrazione comunale.

Il Provveditore ricorda, in merito agli aspetti idro-geologici, che l'intervento è migliorativo rispetto alla situazione attuale per quanto concerne il rischio idro-geologico, poiché il nuovo edificio, a differenza di quello esistente, non prevede il piano interrato.

La rappresentante della Città di Torino comunica che, non appena ricevuto il verbale, saranno approntati gli atti per l'espressione da parte del Consiglio Comunale di apposita deliberazione di presa d'atto delle determinazioni della conferenza dei servizi e di condivisione dell'intervento. Nello specifico evidenzia che Città di Torino dovrà prendere atto delle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte per quel che riguarda:

- *la corretta collocazione del tratto tombato del Rio Pattonera e della sua fascia di rispetto, che viene ridotta a 5 m sulla base delle verifiche idrauliche effettuate, da inserire in classe III4(C), in quanto è stato verificato che le sezioni idrauliche sono in grado di smaltire la piena duecentennale. Al nuovo tracciato del corso d'acqua intubato viene associato un dissesto lineare di tipo Eel a pericolosità molto elevata;*
- *la ridefinizione della classe di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico dell'area dove sorge il Commissariato, che viene inserita in classe IIIb2(C), data l'assenza di significative problematiche legate all'instabilità dei versanti limitrofi che possono coinvolgere l'area di che trattasi.*

La Città dovrà inoltre prendere atto delle deroghe rispetto alle norme urbanistiche edilizie e ai regolamenti vigenti per la Città di Torino di seguito riportate:

- deroga all'art. 21 del Regolamento Comunale per la Protezione del Verde Pubblico e Privato ed art. 91 del R.E., "per quanto riguarda il parametro edilizio relativo alla dotazione di verde privato";
- deroga per quanto riguarda i parametri relativi all'altezza massima del fabbricato (che risulta superiore a m. 8,00 prescritti nella Tavola Normativa n. 4 delle N.U.E.A. del P.R.G.,) ed alla distanza da confini privati (che risulta in alcuni punti inferiore a m. 9,00, come prescritto nella succitata tavola normativa);
- deroga all'art. 83 comma 1 del R.E. in merito alle caratteristiche costruttive dell'area a parcheggio su terrapieno, che non prevede stalli con superficie drenante e inerbita;
- deroga all'art. 82 comma 2 del R.E., in quanto non risulta destinata alcuna area adibita a parcheggio biciclette;
- deroga all'art. 99 co. 2 R.E., in quanto non risulta previsto alcun locale/area per il deposito dei rifiuti solidi urbani;
- deroga all'art. 126 del R.E., per quanto concerne il ribaltamento dei fronti su cortile;
- deroga all'art. 89 del R.E., in riferimento all'altezza massima della recinzione del lotto in progetto.

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Il Provveditore ringrazia tutti i partecipanti, in particolare i rappresentanti della Città di Torino per l'impegno nel cercare di conciliare gli aspetti evidenziati dalla Commissione paesaggistica con le esigenze del Ministero dell'Interno. Dichiara che, visti i pareri degli enti istituzionali ed altresì dei partecipanti alla presente Conferenza dei Servizi decisoria, la stessa si chiude con esito positivo. L'espressione del parere sul progetto in argomento dei soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento, con la conseguente conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento ed ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Il Provveditore alle ore 9:30 dichiara conclusi i lavori della conferenza dei servizi.

La rappresentante della Città di Torino

Arch. Teresa Pochettino Firmato digitalmente da:

Teresa Pochettino
27/10/2025 13:39

Il rappresentante della Regione Piemonte

Arch. Alessandro Mola Firmato digitalmente da:

ALESSANDRO MOLA
27/10/2025 14:04

Il rappresentante del Servizio Tecnico Logistico della Polizia di Stato

Arch. Andrea Silveri Firmato Digitalmente da/Sig
ANDREA SILVERI

In Data/On Date:
lunedì 27 ottobre 2025 16:05:04

Il Provveditore alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la valle d'Aosta e la Liguria

Ing. Francesco Sorrentino



Francesco
Sorrentino
29.10.2025
10:36:13
GMT+02:00